



# STUDIO DOTT. REBONATO & ASSOCIATI

ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI

## ASSOCIATI:

DOTT. GIORGIO REBONATO  
*Dottore commercialista*  
*Revisore legale*

DOTT.SSA GIOVANNA REBONATO  
*Dottore commercialista*  
*Consulente del lavoro*  
*Revisore legale*

DOTT. ALBERTO REBONATO  
*Dottore commercialista*  
*Revisore legale*

## COLLABORATORI:

RAG. TERESA NEGRI  
RAG. RICCARDO BOLOGNA  
DOTT.SSA BARBARA CHIARAMONTE  
DOTT. MICHELE VENTURI

Nostri gentili Clienti  
Loro sedi

## CIRCOLARE INFORMATIVA N. 6 DEL 08.05.2017



**SI RACCOMANDA DI FAR LEGGERE A TITOLARI / AMMINISTRATORI**



### INDICE DEGLI ARGOMENTI

PREMESSA

NOVITÀ IN MATERIA DI IVA

LIMITI ALL'UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DI CREDITI TRIBUTARI

Orario di apertura al pubblico:

**dal lunedì al giovedì: dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30; il venerdì: dalle 8.30 alle 12.30 (pomeriggio chiuso)**

si ringrazia fin d'ora per il rispetto degli orari



## STUDIO DOTT. REBONATO & ASSOCIATI

ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI

### PREMESSA

AREA TEMATICA: VARIE

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 il D.L. n. 50 del 24.04.2017 recante disposizioni urgenti in materia finanziaria. Il Decreto è entrato in vigore con la data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, tuttavia dovrà essere convertito in Legge e, in tale sede, potrà subire delle modifiche.

La presente circolare tratta alcune delle novità di maggior rilievo, in attesa, per un approfondimento, della conversione in Legge e delle relative circolari esplicative.

Ricordiamo che nel medesimo Decreto sono state modificate le modalità di pagamento tramite modello F24, con l'estensione degli obblighi di utilizzo dei canali telematici Entratel e Fisconline, già oggetto di trattazione della nostra comunicazione n. 13 del 27.04.2017 alla quale rimandiamo.

### NOVITÀ IN MATERIA DI IVA

AREA TEMATICA: CONTABILITÀ

#### Modifica dei termini per detrarre l'IVA sugli acquisti

L'art. 2 del D.L. 50/2017 ha ridotto i termini entro i quali è possibile portare in detrazione l'IVA sugli acquisti, modificando l'art. 19 c. 1 del D.P.R. 633/1972.

In base alla nuova formulazione, la detrazione dell'IVA potrà essere esercitata al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto. Sarà, quindi, possibile detrarre l'IVA sulle fatture di acquisto entro il giorno 30 aprile dell'anno successivo a quello di emissione della fattura (termine di presentazione della dichiarazione IVA).

Nel corso dell'audizione tenutasi lo scorso 4 maggio presso le Commissione Riunite Bilancio della Camera dei Deputati, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che le nuove regole si applicano solo sulle fatture emesse e ricevute relative al periodo d'imposta 2017, mentre per le fatture emesse negli anni 2015 e 2016 sono state mantenute le regole per la detrazione previste precedentemente la variazione normativa. Per chiarezza espositiva si riportano nella tabella seguente i termini entro i quali può essere esercitata la detrazione dell'IVA sulla base delle precisazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate:

Anno di emissione della fattura	Termine entro il quale esercitare il diritto alla detrazione
2015	30.04.2018
2016	30.04.2019
2017	30.04.2018

#### Variazione delle aliquote IVA del 10% e 22%

L'aliquota IVA ridotta del 10% e quella ordinaria del 22% saranno notevolmente incrementate a partire dall'anno 2018 e fino al 2021. Si riassumono nella tabella seguente le variazioni previste.

Anni	Aliquota IVA ridotta	Aliquota IVA ordinaria
2017	10,00 %	22,00 %
2018	11,50 %	25,00 %
2019	12,00 %	25,40 %
2020	13,00 %	24,90 %
2021		25,00 %



## STUDIO DOTT. REBONATO & ASSOCIATI

ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI

L'aumento dell'IVA non è automatico, ma sarà operativo qualora si renda necessaria l'applicazione automatica della clausola di salvaguardia.

### **Estensione delle fattispecie di applicazione dello “split payment”**

Viene estesa l'applicazione del meccanismo dello split payment di cui all'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972. Ricordiamo che la normativa in esame riguardava originariamente le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di Enti pubblici, i quali provvedono a pagare al proprio fornitore soltanto l'imponibile indicato nella fattura e successivamente a versare direttamente all'Erario l'IVA trattenuta, sostituendosi al debitore effettivo.

I soggetti della Pubblica amministrazione chiamati ad effettuare il versamento dell'IVA in sostituzione dei propri fornitori sono:

- Stato;
- organi dello Stato (es. regioni, province, comuni);
- enti pubblici territoriali ed i loro consorzi;
- camere di commercio;
- istituti universitari;
- unità sanitarie locali;
- enti ospedalieri;
- enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalentemente carattere scientifico;
- enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza.

In aggiunta a tali soggetti, a partire dal giorno 01.07.2017, saranno assoggettate a “split payment” anche tutte le operazioni effettuate nei confronti di:

- enti e società appartenenti alla Pubblica amministrazione;
- imprese controllate in via diretta ed indiretta dallo Stato e dagli Enti locali;
- imprese quotate nel FTSE MIB della Borsa italiana.

**Vengono, inoltre, incluse le operazioni assoggettate a ritenuta a titolo d'acconto: si tratta, in genere, delle prestazioni effettuate da professionisti, che nella vecchia formulazione della normativa sullo “split payment” erano state escluse. Conseguentemente, al professionista all'atto del pagamento oltre all'importo della ritenuta d'acconto sarà dedotto anche quello dell'IVA.**

### **LIMITI ALL'UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DI CREDITI TRIBUTARI**

*AREA TEMATICA: FISCO*

L'art. 3 del Decreto 50/2017 prevede un inasprimento dei vincoli all'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta. In particolare è prevista la riduzione da € 15.000,00 ad € 5.000,00 della soglia oltre la quale per utilizzare i crediti tributari in compensazione è necessaria l'apposizione del visto di conformità. Tale intervento riguarda i seguenti tributi:

- IRES;
- IRPEF e le relative addizionali;
- imposte sostitutive delle imposte sul reddito;
- IRAP
- ritenute alla fonte;
- IVA annuale



## STUDIO DOTT. REBONATO & ASSOCIATI

ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI

L'Agenzia delle Entrate con Risoluzione del 04.05.2017 ha precisato che le dichiarazioni già presentate entro il 23 aprile (per esempio il modello IVA 2017 presentato entro il 28.02.2017) prive del visto di conformità restano comunque valide, consentendo la compensazione fino ad € 15.000,00.

Per le dichiarazioni presentate successivamente al 24 aprile (per esempio dichiarazioni relative alle imposte dei redditi e all'IRAP, ma anche dichiarazioni integrative di dichiarazioni già presentate) è necessario apporre il visto di conformità qualora si intendano compensare crediti superiori ad € 5.000,00.

Le novità in esame non influenzano le compensazioni dei crediti IVA trimestrali, per i quali, a prescindere dall'importo, non è previsto l'obbligo di apporre il visto di conformità.

Come di consueto lo Studio è a sua disposizione per ogni chiarimento.

Cordiali saluti

Studio Dott. Rebonato & Associati

